# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
***Servizio Rifiuti***

Genova, registrazione del protocollo

**Prot. n. IN/2021/**

Classif./Fasc. : 2021/G13.10.2/5

Allegati: --

**Al Settore**
**Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile**

**(SEDE)**

Oggetto**:** S826. Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA/screening per il progetto di "Impianto di deposito e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non, da realizzarsi in Busalla".

Proponente: VALLENOVA S.r.l.

Verifica completezza e adeguatezza documentale. Riscontro a Vs. nota prot. n. PG/2021/278792 del 25/8 u.s.

Con la presente si riscontra la Vs. nota prot. n. PG/2021/278792.

Il proponente intende insediare presso capannone ad uso industriale sito in via Costolovaia 6 a Busalla un impianto per deposito e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non.

L'impresa, nell'ambito della gestione di rifiuti non pericolosi e pericolosi, intende richiede presso la competente Città Metropolitana di Genova autorizzazione per le seguenti attività:

1) R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
2) D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti).

I principali fruitori saranno le piccole e medie imprese operanti nel settore artigianale.

Tutte le attività di messa in riserva e deposito saranno svolte all'interno del capannone; agendo in tal senso i rifiuti saranno protetti dall'azione delle acque meteoriche e dall'azione del vento.

La relazione allegata all'istanza chiarisce tipologia e quantitativi di rifiuti che si intendono stoccare e relative modalità di stoccaggio.

Si evidenzia come nella tabella di cui al par. 1 della relazione, per i rifiuti di cui al Gruppo 7, CER 170605* (materiali da costruzione contenenti amianto) lo stoccaggio massimo istantaneo sia indicato in **49,5 t**.

Tuttavia la medesima tabella indica ulteriori stoccaggi massimi istantanei riferiti ad altri rifiuti pericolosi nei gruppi 1,2,3,4 e 6 per un totale potenziale fino a 60 t aggiuntive.

I tempi di permanenza in impianto saranno di massimo 365 giorni.
Appare dunque doveroso evidenziare che il progetto presentato ricade comunque nella categoria 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, prevedendo una capacità di stoccaggio massimo istantanea fino a 109,50 t di rifiuti pericolosi e, pertanto, mantenendo tali previsioni, il proponente dovrà presentare istanza di AIA a Città Metropolitana di Genova (il limite per non richiedere AIA è fissato dalla norma in 50 t di capacità istantanea di rifiuti pericolosi).

Il procedimento di rilascio dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-sexies del TUA, garantirà tra le altre cose – per l'intero intervento prospettato:

- *l'inclusione di tutte le misure necessarie al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso (comma 1);*
- *disposizioni che garantiscano la protezione del suolo nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione (comma 3 bis);*
- *gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni (comma 6);*
- *le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti (comma 7).*

**Si richiede pertanto conferma immediata al proponente in merito agli stoccaggi massimi prospettati, eventualmente suddividendo per maggior dettaglio, all'interno dei vari gruppi, tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.**

E' importare precisare inoltre che, trattandosi di mero stoccaggio di rifiuti, gli stessi non potranno essere miscelati e, pertanto, il proponente dovrà porre la massima attenzione affinchè i rifiuti pericolosi, pur con lo stesso codice EER presentino anche le stesse caratteristiche di pericolo, al fine di poterli stoccare negli stessi contenitori/cumuli all'interno del capannone.

Per quanto riguarda le procedure di emergenza, al di là di quanto già riportato nel paragrafo 4 della relazione, considerata la presenza di amianto in alcune delle tipologie di rifiuti gestiti, si anticipa la necessità che siano formalizzate opportune cautele, mediante ad esempio una procedura di gestione dell'emergenza da attivarsi in caso di rottura dell'imballaggio, per contenere la dispersione delle fibre.

Parallelamente dovranno essere in seguito approfondite alcune considerazioni in tema di prevenzione incendi. A tale proposito si ricorda infatti che nella conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 ("Decreto sicurezza") è stato inserito l'articolo 26-bis "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede *l'obbligo* per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti di predisporre uno specifico piano di emergenza interna. Il Ministero dell'Ambiente ha appositamente diffuso in merito una specifica Circolare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", contenenti peraltro prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi, che Regione ha trasmesso alle competenti Autorità, sottolineando la necessità di uniformarsi pienamente agli indirizzi ministeriali negli iter di rilascio delle autorizzazioni e di controllo, nell'ottica di massimizzare ulteriormente la prevenzione di tali episodi ed il relativo impatto sull'ambiente e sul sistema gestionale dei rifiuti in Liguria. Tale documento potrà rappresentare utile guida per il proponente in merito.

I sopra citati aspetti non sono peraltro presi in considerazione nei paragrafi che descrivono i potenziali impatti in tema di emissioni in atmosfera.

Relativamente agli scarichi idrici si rileva come, in particolare ove ci si trovi nel campo di applicazione dell'AIA, l'attività proposta appaia comunque ricompresa tra quelle disciplinate dal Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 (disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne), diversamente da quanto riportato dal proponente, con conseguente necessità di presentazione del piano di gestione ivi previsto.

Relativamente alla localizzazione del nuovo impianto di stoccaggio rifiuti, alla luce di quanto evidenziato dal proponente nei capitoli 6,8,9 e 10 della relazione e considerando che l'attività si svolgerà in capannone già esistente, non si rilevano criticità da segnalare.

Si segnala infine che l'Allegato C alla relazione (TITOLO D'USO DEL DELL'AREA) non risulti presente.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o integrazioni, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Andrea BARONI)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Servizio Rifiuti – Via D'Annunzio 111- 16121 Genova - Tel. 010-54851 - Pec: protocol

Firmato digitalmente da: ANDREA BARONI
Regione Liguria
Firmato il: 26-08-2021 14:58:58
Certificato valido dal 12-06-2020 al 12-06-2023